

ANCE Campania News

10 SETTEMBRE
2021

NUMERO 29/9

**22 SET
2021
ore 9:30**

Napoli
Hotel Royal Continental

ANCE | CAMPANIA

CONVEGNO
**Sviluppo e Costruzioni
in Campania
1950 - 2030**

NARRAZIONE STORICA E SCENARI
COMPETITIVI PER IL FUTURO



PROGRAMMA

9:30 | REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

10:00 | Introduzione:
Gennaro Vitale
Past President of ANCE Campania

Presentazione della ricerca:
Lorenzo Bellicini
Direttore Generale Oceano

Tavola rotonda:
Luigi Della Gatta
Presidente di ANCE Campania
Bruno Discepolo
Assessore al Comune del Territorio della Regione Campania
Regina De Albertis
Presidente Nazionale Gruppo Giovani ANCE
Mario Abbadessa
Senior Managing Director IBCA Italy
Massimo Sannino
Responsabile FILCA Campania

Conclusioni:
Gabriele Buia
Presidente Nazionale ANCE
Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania

15:00 | CHIUSURA LAVORI

Modera:
Angelo Cerulo
Responsabile ANCA Campania

pubblicità

In questo numero

Convegno 22 settembre

1

Il PNRR rafforza le misure di
valutazione della spesa pubblica

2

La Corte di Cassazione si esprime
sull'assegno circolare versato sul conto
corrente

3

In arrivo il bonus fiscale per la
ristrutturazione degli alberghi


4

Cassazione sull'accesso al condono

4

CdS: come evitare la demolizione
della tettoia abusiva

5



il PNRR rafforza le misure di valutazione della spesa pubblica

In un'ottica di semplificazione e razionalizzazione della legislazione, nel Pnrr si prevede rafforzare le misure di revisione e valutazione della spesa pubblica. La cosiddetta «spending review», ovvero quel processo volto a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica attraverso la sistematica analisi e valutazione della pubblica amministrazione nelle sue strutture organizzative centrali e locali, delle relative procedure decisionali e attuative, dei singoli provvedimenti all'interno dei programmi e dei risultati finali, già da tempo fa parte del sistema di contabilità pubblica italiano. Il miglioramento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica ha costituito uno dei principali obiettivi di politica economica del recente passato. Per le amministrazioni centrali dello Stato la spending review è stata inserita all'interno del processo di bilancio, con l'assegnazione di obiettivi annuali di risparmio ai singoli ministeri. Nell'ambito della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009) ci sono diversi articoli dedicati, direttamente o indirettamente, all'analisi e valutazione della spesa. I più importanti sono l'articolo 22-bis e l'articolo 39. Quest'ultimo prevede l'istituzione, presso le amministrazioni centrali, di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa fine di garantire il supporto alle stesse PA per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza dell'azione amministrativa. In ambito di revisione e valutazione della spesa, il Pnrr prevede di rafforzare ulteriormente quanto già previsto dall'articolo 22-bis della legge 196/2009 che dispone un processo integrato organicamente nella programmazione economico-finanziaria e nel processo di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale. Questa norma già prevede, difatti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle amministrazioni la cui spesa è oggetto di analisi, in una logica di tipo top-down, in cui gli obiettivi di spesa per ogni soggetto sono definiti sotto il vincolo delle compatibilità macro-economiche e in coerenza con le priorità strategiche indicate nel Documento di economia e finanza, approvato dal Parlamento. Per il conseguimento degli obiettivi di spesa, i singoli ministeri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Def, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio. Il Pnrr prevede un ulteriore rafforzamento del ruolo del ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso il potenziamento delle strutture esistenti e l'attivazione di nuove strutture dedicate, nelle varie fasi del processo di valutazione della spesa, ovvero:

- nella valutazione ex-ante delle proposte;
- nel monitoraggio della loro effettiva attuazione;
- nella valutazione ex-post dei risultati effettivamente conseguiti. Da NT+.



La Corte di Cassazione si esprime sull'assegno circolare versato sul conto corrente

L'assegno circolare versato sul conto dell'imprenditore o del professionista può sempre essere imputato dal fisco a ricavi in nero. Ciò anche se la banca rifiuta di rivelare chi emette il titolo per motivi di privacy. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 24238 dell'8 settembre 2021, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Gli Ermellini, accogliendo le ragioni del fisco contro un contribuente che aveva versato un assegno circolare di 52 mila euro imputandolo a una cessione di quote, partono da alcune considerazioni. In presenza di accertamenti bancari svolti, scrive il Collegio di legittimità, è onere del contribuente imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o per averne egli già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché fiscalmente non rilevanti, siccome non riferibili ad operazioni imponibili.

E, per volontà di legge, l'onere dell'amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando a carico del contribuente l'onere di provare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica, riferita quindi ad ogni singolo versamento bancario.

Nel caso in esame, i Supremi giudici non hanno condiviso quanto sostenuto dalla Ctr, la quale ha ritenuto plausibile che l'assegno circolare di 52.000,00, versato sul conto corrente bancario del contribuente imprenditore, non fosse riconducibile a suoi introiti imprenditoriali, ma costituisca il corrispettivo a lui versato per la vendita di quote aziendali. Non è neppure sufficiente, aggiunge la Corte, che detta operazione di vendita risultasse annotata sul libro soci e neppure è esaustivo che il contribuente abbia documentalmente provato che la banca, per motivi di privacy, non gli avesse rivelato l'emittente dell'assegno circolare. Ora il caso verrà rivalutato dalla Ctr Lazio che dovrà imputare la somma a ricavi in nero e ripristinare, così, l'accertamento emesso a monte dell'amministrazione finanziaria. Da *Italia Oggi*.



In arrivo il bonus fiscale per la ristrutturazione degli alberghi

Un credito di imposta o un contributo a fondo perduto per ristrutturare le strutture turistiche. Tra queste due opzioni potranno scegliere gli operatori del turismo per organizzare al meglio il proprio rilancio.

Le due misure faranno parte di un Piano pluriennale che sfrutterà i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato ieri a Pordenone dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e dalla sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava.

“Le misure sono diverse e di diverso tipo - ha spiegato il ministro - e le cifre sono molto significative: si tratta di **1,9 miliardi di euro**, ma in realtà è molto di più perché c'è l'effetto leva, che fa diventare l'operazione almeno del doppio”.

“Il credito di imposta - ha precisato Garavaglia - è **credibile come il superbonus 110%**, quindi è un'ulteriore opportunità”.

Ministro Garavaglia: ‘finanziabili anche gli arredi’

Inoltre, “nella misura ci sono tipologie di spese diverse come gli **arredi**, che servono al contempo per sostenere comparti produttivi fondamentali di Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia e Veneto: si aiuta quindi una filiera tutta italiana” - ha aggiunto il ministro leghista.

“Siamo in contatto con la presidenza del Consiglio per valutare quale sarà l'iter più opportuno e più veloce quindi se direttamente **un decreto breve o legge di bilancio**. Al netto di questo, siamo pronti, ci sarà solo da valutare quale sarà il metodo più utile” - ha concluso Garavaglia.

A giugno scorso il ministro **Garavaglia aveva annunciato un superbonus dell'80%** per alberghi e strutture ricettive, con regole del 65% e valido anche per arredi e illuminazione. “Invece di fare una pigna di carte, basterà un foglio solo” - spiegava il ministro. da *Edilportale*.

Per ammettere a **condono un immobile abusivo** è sufficiente che alla data di scadenza della sanatoria l'edificio risulti completato nelle sue strutture principali, anche in assenza di finiture. Ai fini dell'accesso al condono sarebbe sbagliato richiedere il completamento totale dell'edificio abusivo, facendo riferimento alla nozione di «completamento dell'opera» previsto dalle norme penali per stabilire la fragranza di reato. Con questa motivazione la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33083/2021 pubblicata il 7 settembre, ha accolto il ricorso di una proprietaria contro la decisione della Corte di appello di ribadire l'ordine di demolizione del manufatto anche in presenza di un permesso di costruire rilasciato in sanatoria dal Comune (nel 2018) in ossequio alle norme sul condono edilizio del 1994. La Cassazione ha accolto al tesi del ricorso secondo cui i giudici di appello avrebbero applicato ai termini del condono, che richiedeva il completamento dell'opera entro il 31 dicembre 1993, la definizione di completamento dell'opera prevista dalle norme penali. I giudici di appello, chiarisce la Cassazione, sembrerebbero «aver inteso il concetto di completamento dell'opera ai fini dell'accesso alla procedura di sanatoria edilizia» negli stessi termini rilevanti «per la cessazione della contravvenzione edilizia concernente l'edificazione di un manufatto in assenza di permesso a costruire». Infatti, si legge nella sentenza, mentre per quanto riguarda la contravvenzione penale la fragranza «cessa solamente con la ultimazione delle opere edili, in esse compresi gli elementi di rifinitura esterni», per quanto riguarda «l'assoggettività temporale del manufatto al condono edilizio è sufficiente che lo stesso presenti il completamento della copertura e il tamponamento delle mura perimetrali, senza che siano realizzate anche le finiture». Da *NT+*

CdS: come evitare la demolizione della tettoia abusiva

Una tettoia abusiva può essere trasformata in un pergolato fotovoltaico e salvarsi dalla demolizione. Lo ha ribadito il **Consiglio di Stato** che, con la **sentenza 5567**, ha confermato quanto **già affermato dal Tar Lombardia**.

I giudici sono intervenuti in un contenzioso tra confinanti. Il primo aveva realizzato una **tettoia abusiva** ed era stato condannato alla demolizione dell'opera.


Il responsabile aveva quindi iniziato i lavori di demolizione, ma ad un certo punto li aveva interrotti per presentare una CILA per la trasformazione della tettoia in pergolato fotovoltaico.

Il Comune aveva acquisito la **CILA**, prescrivendo una distanza minima di 5 centimetri tra i pannelli fotovoltaici. Il confinante, però, riteneva che i lavori di demolizione non fossero stati realizzati correttamente, come prescritto dal Comune, e aveva presentato ricorso al Tar.

Dal momento che il Tar ha respinto il ricorso, il confinante è ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato. I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato che se l'opera abusiva è privata della sua funzionalità e riconoscibilità, può essere considerata legittima. In questo caso, dal momento che il responsabile ha presentato una CILA e che il Comune ha prescritto una distanza di 5 centimetri tra i **pannelli fotovoltaici**, il manufatto può essere considerato una pergola e sfuggire alla demolizione.

Il CdS ha inoltre aggiunto che il Comune non era rimasto inerte e che quindi il confinante non poteva far valere il silenzio inadempiuto. I tecnici del Comune, infatti, avevano effettuato sopralluoghi e compiuto valutazioni per l'acquisizione della CILA. Il Comune, inoltre, aveva risposto alle diffide ad adempiere proposte dal confinante.

I giudici hanno quindi confermato la **legittimità del pergolato**, così come risultante dalla trasformazione della tettoia. da *Edilportale*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul Web

ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – Sala riunioni